

## **BGer 1C\_619/2013 vom 9. Juli 2013**

Bundesgericht, 2013-07-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_619\\_2013](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_619_2013)

FR: TF 1C\_619/2013 du 9 juillet 2013

IT: TF 1C\_619/2013 del 9 luglio 2013

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Secondo l' art. 109 cpv. 1 LTF , la corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi soggetti all'esigenza dell' art. 84 LTF . Questa norma dispone che contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il caso quando la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 136 IV 16 consid. 1 inedito) o non si ponga una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).

#### **E. 1.2**

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1). Spetta alla ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3).

#### **E. 2**

La ricorrente, limitandosi a richiamare l' art. 84 LTF e ad addurre censure di merito, non spiega perché, in concreto, si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, né questa condizione è ravvisabile nella fattispecie. In effetti, le censure ricorsuali concernono l'asserita carenza di un legame di connessione sufficientemente stretto tra i fatti esposti nella rogatoria e il blocco del conto di cui è titolare la ricorrente. Ora, queste critiche concernono soltanto una questione inerente alla valutazione delle prove, sulla quale l'istanza precedente si è pronunciata fondandosi sulla costante e invalsa prassi vigente in materia (sentenza 1C\_139/2013 del 7 febbraio 2013 consid. 2.2). La contestata decisione non si scosta quindi dalla giurisprudenza costante, né pone una questione giuridica di principio.

#### **E. 3.1**

Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

#### **E. 3.2**

La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è priva d'oggetto, ricordato ch'esso è dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.